



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno IX n. 6/2021

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Publicato il 30 luglio 2021



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE.....	3
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI.....	6
3. ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI	7

I provvedimenti e le informazioni contenuti nella presente Appendice saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE¹

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 120690/21 DEL 9 GIUGNO 2021

Destinatario	Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 per n. 2.792 sinistri - su n. 15.358 sinistri definiti.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 61.000,00 (sessantunomila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 120691/21 DEL 9 GIUGNO 2021

Destinatario	Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 per n. 842 sinistri - su n. 68.115 sinistri definiti.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 21.333,33 (ventunomilatrecentotrentatre/33).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 123605/21 DEL 14 GIUGNO 2021

Destinatario	Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per n. 516 sinistri - su n. 13.333 sinistri definiti.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 130335/21 DEL 23 GIUGNO 2021

Destinatario	Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per n. 399 sinistri - su n. 19.156 sinistri definiti.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 13.000,00 (tredicimila/00).

¹ Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle imprese.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 130357/21 DEL 23 GIUGNO 2021

Destinatario	Nobis Compagnia di Assicurazioni s.p.a., con sede in Borgaro Torinese (TO).
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per n. 68 sinistri - su n. 5.862 sinistri definiti.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 130460/21 DEL 23 GIUGNO 2021

Destinatario	Net Insurance s.p.a., con sede in Roma.
Violazione	artt. 30, comma 2, lettera a), del d.lgs. 209/2005 e 5, comma 2, lettere a), b) e c), del regolamento ISVAP 20/2008; artt. 37- <i>ter</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005, 26, commi 1 e 4, lettere a) e b) e 17, comma 1, lettera e), punti 8 e 9, del regolamento IVASS 24/2016; artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 12, commi 2 e 3, del regolamento IVASS 24/2016; art. 47- <i>quater</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none">- carenze nell'azione dell'organo amministrativo, per quanto riguarda le disfunzioni dell'assetto organizzativo dell'area Finanza, non adeguato all'operatività posta in essere e ad assicurare i presidi Solvency II, nonché assenza di una adeguata verifica sull'esercizio dei poteri delegati - n. 1 illecito;- stipula di contratti di prime brokerage da cui è conseguita l'impossibilità da parte dell'impresa di accertare l'assenza di vincoli e la piena e libera disponibilità degli attivi ad essi relativi, requisiti necessari ai fini della destinazione di tali attivi a copertura delle riserve tecniche, nonché carenze nell'efficacia dei controlli nella fase di esecuzione dei contratti da cui non sono scaturiti adeguati interventi - n. 1 illecito;- insufficiente azione di sorveglianza del collegio sindacale sugli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche relativi ai contratti di prime brokerage con riguardo a verifiche tese ad accertarne la libertà da vincoli e la piena e libera disponibilità - n. 1 illecito;- inattendibilità delle informazioni relative al framework Solvency II al 31 dicembre 2017 con conseguenti effetti sull'informativa quantitativa trimestrale relativa al 2018 per quanto riguarda gli attivi relativi ai contratti di prime brokerage - n. 1 illecito.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 110.000,00 (centodiecimila/00).

ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 130463/21 DEL 23 GIUGNO 2021

Destinatario	Net Insurance Life s.p.a., con sede in Roma.
Violazione	artt. 30, comma 2, lettera a), del d.lgs. 209/2005 e 5, comma 2, lettere a), b) e c), del regolamento ISVAP 20/2008; artt. 37-ter, comma 1, del d.lgs. 209/2005, 26, commi 1 e 4, lettere a) e b) e 17, comma 1, lettera e), punti 8 e 9, del regolamento IVASS 24/2016; artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 12, commi 2 e 3, del regolamento IVASS 24/2016; art. 47-quater, comma 1, del d.lgs. 209/2005, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none">- carenze nell'azione dell'organo amministrativo, per quanto riguarda le disfunzioni dell'assetto organizzativo dell'area Finanza, non adeguato all'operatività posta in essere e ad assicurare i presidi Solvency II, nonché assenza di una adeguata verifica sull'esercizio dei poteri delegati - n. 1 illecito;- stipula di contratti di prime brokerage da cui è conseguita l'impossibilità da parte dell'impresa di accertare l'assenza di vincoli e la piena e libera disponibilità degli attivi ad essi relativi, requisiti necessari ai fini della destinazione di tali attivi a copertura delle riserve tecniche, nonché carenze nell'efficacia dei controlli nella fase di esecuzione dei contratti da cui non sono scaturiti adeguati interventi - n. 1 illecito;- insufficiente azione di sorveglianza del collegio sindacale sugli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche relativi ai contratti di prime brokerage con riguardo a verifiche tese ad accertarne la libertà da vincoli e la piena e libera disponibilità - n. 1 illecito;- inattendibilità delle informazioni relative al framework Solvency II al 31 dicembre 2017 con conseguenti effetti sull'informativa quantitativa trimestrale relativa al 2018 per quanto riguarda gli attivi relativi ai contratti di prime brokerage - n. 1 illecito.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo Sanzione	euro 110.000,00 (centodiecimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 130522/21 DEL 23 GIUGNO 2021

Destinatario	Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 13 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2019.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIAR²

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 101503/21 DEL 13 MAGGIO 2021

Destinatario	Bernardini Angelo (RUI già B000063185), presso la residenza in Roma. Delibera del Collegio di garanzia n. 3428/I del 23 febbraio 2021.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 104722/21 DEL 18 MAGGIO 2021

Destinatario	Lambri Antonella (RUI E000092961), presso la residenza in Fidenza (PR). Delibera del Collegio di garanzia n. 3434/I del 9 marzo 2021.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 120640/21 DEL 9 GIUGNO 2021

Destinatario	San Giorgio Broker s.r.l., società in fallimento (RUI già B000558054), in persona del curatore fallimentare, con sede in Lugo (RA). Delibera del Collegio di garanzia n. 3429/I del 23 febbraio 2021.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	cancellazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 120641/21 DEL 9 GIUGNO 2021

Destinatario	Tozzi Lorenzo (RUI B000002931), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di San Giorgio Broker s.r.l. all'epoca dei fatti, presso la residenza in Lugo (RA). Delibera del Collegio di garanzia n. 3429/I del 23 febbraio 2021.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

² Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle società di intermediazione.

3. ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, del 06/05/2021 n. 5313 R.G. 10047/2016

Ricorso proposto da Ara 1857 Assicurazioni Rischi Agricoli Vmg 1857 Spa per l'annullamento dell'ordinanza prot. n. 0112906/2016 del 6/6/2016 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10047 del 2016, proposto da Ara 1857 Assicurazioni Rischi Agricoli Vmg 1857 Spa, (...omissis...);

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, (...omissis...);

per l'annullamento

- dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0112906/2016 del 6/6/2016;

(...omissis...)

FATTO

(...omissis...)

La sanzione risulta adottata in ragione della riscontrata esistenza di tre distinte condotte, a mezzo delle quali Ara avrebbe violato, oltre al dettato dell'art. 191, comma 1, lett. c) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le seguenti norme regolamentari:

a) art. 33, commi 2 e 4, del regolamento IVASS (già ISVAP) n. 20 del 26 marzo 2008, nella parte in cui "richiede alle imprese di adottare presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente le attività esternalizzate";

b) art. 12, comma 1, del Regolamento IVASS (già ISVAP) n. 39 del 9 giugno 2011, nella parte in cui prescrive che "il riconoscimento della componente variabile" della retribuzione "è subordinato al raggiungimento di risultati predeterminati, oggettivi e agevolmente misurabili";

c) l'art. 27, comma 2, del regolamento IVASS (già ISVAP) n. 39 del 9 giugno 2011, ove prescrive che "le imprese apportano agli statuti le modifiche rese necessarie entro il termine per l'approvazione del bilancio 2011".

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(...omissis...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere

(...omissis...) Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, del 10/06/2021 n. 6982 R.G. 11860/2017

Ricorso proposto da (...omissis ...) per l'annullamento del provvedimento IVASS del (... omissis...), prot. n. (... omissis...), recante la sanzione disciplinare della radiazione dal RUI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11860 del 2017, proposto da (...omissis...);

contro

Ivass,(...omissis...);

per l'annullamento del provvedimento emesso da IVASS, Servizio vigilanza intermediari prot. n. (...omissis...) del (...omissis...) relativo alla comunicazione dell'applicazione della sanzione disciplinare della radiazione dal Registro Unico degli Intermediari nei confronti (...omissis...)

FATTO

(...omissis...)

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 329, comma 1, lett. c), e comma 2, del codice delle assicurazioni private per la violazione degli artt. 117 e 183 del predetto codice, nonché degli artt. 47, 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4 del regolamento ISVAP n. 5/2006.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le altre persone menzionate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, (...*omissis* ...), con l'intervento dei magistrati:

(...*omissis*...) Presidente

(...*omissis*...) Consigliere

(...*omissis*...) Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

